

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 5 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

““

(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HUPHERY MADUKA MBAH DOZIE (all'epoca dei fatti tesserato Soc. AC Salgaredo, attualmente tesserato Soc. SSC Venezia SpA), CESARE TOSO (Vice Presidente della Soc. APD Ludos – Beach Soccer); GABRIELE VISENTIN (all'epoca dei fatti allenatore di base della Soc. Atalanta Berg.sca C. SpA) E DELLE SOCIETA' CALCIO POOL PIAVE SANDONA' E AC SANDONA' 1922 Srl (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)

La CD Nazionale.

Ritenuto che nel corso dell'udienza di discussione del deferimento la Società AC Sandonà 1922 Srl ed il sig. Gabriele Visentin, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno eccepito in via pregiudiziale la nullità delle indagini per avvenuta decorrenza dei termini, deducendo di non aver rinvenuto agli atti l'elenco allegato all'istanza di proroga delle indagini afferenti il deferimento in oggetto;

ritenuto altresì necessario acquisire al procedimento tale documento che appare necessario ai fini del decidere.

DISPONE

L'acquisizione a carico della Procura federale, entro il termine di giorni 15 dalla data di comunicazione della presente ordinanza, del documento di cui trattasi.

(330) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO PECCHI (già Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dall'8.8.2003 al 3.8.2005), DONELLA MAFFEI (già Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dal 4.8.2005 al 3.7.2007), PIETRO PECORINI (nella sua qualità di Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dal 4.7.2007 in atto) E DELLA SOCIETA' AC SANSOVINO Srl (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- 1) Il sig. Moreno Pecchi, già presidente della Società di calcio AC Sansovino Srl dall'8.8.2003 al 3.8.2005;
- 2) La sig.ra Donella Maffei, già presidente della società di calcio AC Sansovino Srl dal 4.8.2005 al 3.7.2007;
- 3) Il sig. Pietro Pecorini, nella sua qualità di presidente della società di calcio AC Sansovino Srl dal 4.7.2007 ad oggi;

4) La società di calcio AC Sansovino Srl di Monte San Savino (AR):
per rispondere:

A) Pecchi, Maffei e Pecorini della violazione dell'art. 1 del CGS in relazione all'art. 40, comma 3, NOIF, per il rispettivo periodo di carica sociale, per aver proceduto al tesseramento nelle stagioni sportive 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 come "giovani di serie" di numerosi giovani calciatori provenienti da regioni diverse dalla Toscana, non residenti con il proprio nucleo familiare né nella detta regione né in province limitrofe di altra regione; ovvero residenti solo per il tempo necessario al perfezionamento del tesseramento con le circostanze aggravanti della reiterazione della violazione, della pluralità di condotte illecite poste in essere e del coinvolgimento nell'illecito di soggetti minori d'età;

B) AC Sansovino Srl per responsabilità diretta derivante dal comportamento non regolamentare posto in essere dai propri presidenti e dirigenti pro tempore, come sopra specificato sub A), concretizzante la violazione dell'art. 1 del CGS e dell'art. 4 CGS in relazione all'art. 40, comma 3, NOIF. Violazioni commesse in Monte San Savino durante le stagioni sportive 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire note difensive con le quali chiede il loro proscioglimento.

All'udienza del 5.11.2008 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che ai deferiti venissero inflitte le seguenti sanzioni:

inibizione per anni uno per Pecchi Moreno, Maffei Donella e Pecorini Pietro, ammenda di € 10.000,00 e penalizzazione di tre punti per la società AC Sansovino Srl.

Il difensore dei deferiti ha insistito per il loro proscioglimento, chiedendo in subordine una sanzione più mite di quella richiesta dalla Procura Federale.

In seguito ad un controllo effettuato dal settore giovanile e scolastico della FIGC emergeva come, alla data dell'8.8.2007 per la Società AC Sansovino Srl fossero tesserati come Giovani di Serie un numero molto elevato di giovani calciatori, nati nel 1991 e 1992 in regioni diverse dalla Toscana e con una carriera calcistica alle spalle svolta quasi per intero nelle loro regioni di origine.

Tale particolarità appariva immediatamente sospetta, dal momento che si trattava di ben 19 calciatori, oltre ad altri quattro, per i quali nella stagione 2006/2007 era stato richiesto e concesso regolarmente il tesseramento in deroga ex art. 40/3 NOIF.

Le successive indagini della Procura Federale potevano accertare che la maggior parte dei predetti giovani, dopo pochi mesi, erano anagraficamente emigrati per i comuni di provenienza unitamente al genitore con il quale avevano ottenuto la residenza in Chiusi.

Nei sottoelencati casi, invece, il genitore era emigrato da Chiusi addirittura prima del figlio:

- Romano Domenico residente in Chiusi insieme alla madre Moccia Maria Sossia dal 13.7.2006 è emigrato il 17/6/2007, mentre la madre risulta emigrata il 6.11.2006;

- Lupoli Maurizio residente in Chiusi insieme al padre Pasquale dal 22.8.2006 è emigrato il 17.7.2007, mentre il padre risulta emigrato il 13.10.2006.

Al giovane Nazzaro Alberto, benché richiesta, non veniva mai concessa la residenza in Chiusi.

Dall'esame della documentazione relativa al campionato 2007/2008 risultava inoltre che i giovani di Serie:

- Juwa Kevin nato in Polonia 8/8/93, Saad Omara nato a Gragnano (NA) il 13.8.93 e Vescovo Giovanni nato a Treviso il 10.10.92, erano residenti rispettivamente in Chiusi, Chianciano Terme e S. Giovanni Valdarno con tutto il nucleo familiare.

In sostanza la quasi totalità dei giovani di Serie tesserati dall'AC Sansovino per i campionati 2005/2006 e 2006/2007 aveva richiesto e mantenuto la residenza in Chiusi solo per il tempo necessario e formalizzare il tesseramento. Inoltre il trasferimento era avvenuto unitamente ad uno solo dei genitori e non con tutta la famiglia come previsto

dalle norme. In due casi addirittura il genitore era emigrato anagraficamente per il comune di provenienza prima del figlio (Romano e Lupoli).

Di tutti i giovani in questione Lupoli, Presti e Perfetto, come dichiarato dal Direttore Sportivo, signor Anichini, facevano ancora parte dell'AC Sansovino per partecipare al campionato Allievi 2007/2008.

L'art. 40 comma 3 delle NOIF vieta il tesseramento di calciatori infra sedicenni presso società che non abbiano sede nella regione di residenza della famiglia del calciatore ovvero in una provincia confinante. Appare evidente come tale divieto, quanto meno nei casi sopraccitati, sia stato eluso e che tale violazione sia stata occultata mediante fittizi trasferimenti della residenza anagrafica.

Per di più tale trasferimento fittizio nella maggior parte dei casi non ha interessato tutta la famiglia ma solo parte di essa.

Appare evidente che il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento del "giovane di serie" essendo invece necessario che l'intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante. Solo questo realizza la ratio della norma che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l'educazione e l'integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori.

A nulla rileva la circostanza, peraltro non provata, che la società Sansovino si sarebbe avvalsa per la "gestione" dei calciatori minorenni della soc. Green Team di Chianciano. Infatti la norma vieta il tesseramento dei calciatori infrasedicenni non residenti ed esso è avvenuto in favore della società deferita ad opera dei Presidenti che si sono succeduti negli anni in questione.

In ordine all'onere della prova che la difesa dei deferiti ritiene non adeguatamente assolto da parte della Procura, va detto che l'accusa sostiene che il trasferimento in loco della famiglia dei giovani di serie sarebbe stato fittizio. Quindi in sostanza, non sarebbe mai effettivamente avvenuto. Certamente, quindi, la Procura non potrebbe fornire la prova "negativa" che il fatto in questione (il trasferimento di tutta la famiglia) non sia mai effettivamente avvenuto. Al contrario i deferiti avrebbero potuto agevolmente fornire la prova dell'effettività del trasferimento che, ovviamente, deve perdurare durante tutto il periodo del tesseramento.

Per quanto attiene l'individuazione delle singole responsabilità va però rilevato che dagli atti del procedimento non risulta che alcuno dei tesseramenti dei giovani di serie in questione sia stato sottoscritto dal Pecchi Moreno che va quindi prosciolto dagli addebiti.

Gli altri deferiti sono invece responsabili degli addebiti loro mossi e sanzioni congrue per i fatti contestati anche in relazione alla reiterazione delle condotte illecite, appaiono quelle di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Proscioglie Pecchi Moreno ed infligge agli altri deferiti le seguenti sanzioni: inibizione per anni 1 (uno) a Maffei Donella e Pecorini Pietro, ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per AC Sansovino Srl.

(350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CANDIDO (calciatore già tesserato per la Soc. Forio Calcio a 5 attualmente per la ASD Real Ischia), CARMINE DI MEGLIO (calciatore già tesserato per la Soc. Forio Calcio a 5 ed attualmente per la Soc. ASD Real Ischia), NICOLA NICOLELLA (già Presidente della Soc. Forio Calcio a 5) (nota n. 5191/554pf06-07/GT/en del 3.6.2008)

Su segnalazione della Divisione Calcio a 5, l'Ufficio Indagini accertava che, in occasione della gara Camilla Cales–Furio Ischia del 16 dicembre 2006 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio, all'epoca dei fatti tesserati per la società Furio, attualmente in forza alla società ASD Real Ischia, dopo essere stati espulsi dal campo, si trattenevano vicino alla zona di gioco e rivolgevano all'arbitro espressioni ingiuriose. Essi, inoltre, nonostante che fossero stati convocati avanti l'Ufficio Indagini per rispondere sui fatti in corso di accertamento, non si presentavano.

L'Ufficio Indagini accertava altresì che il Presidente della società Furio, Nicola Nicolella, in occasione della stessa gara, allontanato dall'arbitro, si tratteneva anch'egli vicino alla zona di giuoco e rivolgeva all'arbitro espressioni ingiuriose. Veniva inoltre accertato che lo stesso Nicolella il 26 dicembre successivo inviava ad una testata telematica una lettera a sua firma, che veniva pubblicata nella rubrica denominata "Tutto sul Calcio a 5 in Campania" e nella quale egli scriveva parole lesive e diffamatorie contro la classe arbitrale ed il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5.

In seguito a tali accertamenti, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio ed il Presidente Nicola Nicolella per rispondere delle violazioni in epigrafe riportate.

Non è stata deferita la società Furio Ischia Calcio a 5 stante la pendenza a carico della stessa della procedura formale di decadenza della affiliazione per inattività.

La Procura Federale ha chiesto a carico dei deferiti le seguenti sanzioni: squalifica di un mese per i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio; inibizione di tre mesi per il Nicolella.

I calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio hanno contro dedotto a mezzo di memoria difensiva. Il Presidente della società Nicola Nicolella non ha contro dedotto né è comparso in udienza avanti questa Commissione.

Il deferimento è parzialmente fondato; i fatti risultano documentalmente provati dagli atti acquisiti ed in particolare dal referto arbitrale per quel che concerne il comportamento tenuto dai deferiti nell'ambito della gara e dall'articolo pubblicato in via telematica, suscettibile di aver avuto ampia diffusione e conseguente risonanza, per quel che riguarda la ulteriore violazione ascritta al Presidente Nicolella.

Le deduzioni difensive dei due calciatori, riferite al loro comportamento nel contesto della gara, non appaiono suscettibili di accoglimento. Esse contrastano con il referto dell'arbitro, che costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 35 comma 1.1. CGS).

Per tale comportamento nonché per quello assunto dall'avv. Nicolella, risulta tuttavia che i deferiti hanno già subito l'avv. Nicolella l'inibizione fino al 31 dicembre 2008, i calciatori la squalifica ciascuno per quattro gare effettive, la società l'ammenda di € 500,00 (C.U. n. 267 del 20 dicembre 2006).

Il che appare pena di per sé sufficiente a sanzionare adeguatamente il comportamento dei deferiti in occasione della gara, senza doversi far luogo ad ulteriori sanzioni.

Quanto alla mancata risposta dei due calciatori all'invito a comparire loro rivolto dall'Ufficio Indagini, risulta agli atti che la convocazione è stata effettuata a mezzo telegramma inviato dall'Ufficio ai calciatori presso l'avv. Nicola Nicolella all'indirizzo di quest'ultimo, evidentemente coincidente con la sede della società Furio. Non vi è tuttavia prova che tale telegramma sia effettivamente pervenuto ovvero sia stato materialmente consegnato ai due calciatori, di guisa che l'assunto dei medesimi di non aver mai avuto la convocazione può essere accolto.

Ciò determina il rigetto del deferimento a carico dei calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio.

Sussiste la responsabilità dell'avv. Nicola Nicolella per l'articolo descritto in narrativa, che comporta violazione dell'art. 5 comma 1 CGS e che deve essere sanzionata come da dispositivo.

PQM

rigetta il deferimento nei confronti dei calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio. Commina a Nicola Nicolella la inibizione di mesi 3 (tre).

(369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GRADE GIULIANO CARVALHO (nota n. 5615/649pf06-07/AM/en del 16.6.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito alla CD Nazionale il sig. Carvalho Grade Giuliano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Team Matera Calcio a Cinque, per rispondere: della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per aver abbandonato la squadra senza giustificato motivo alla vigilia della gara di play-out del campionato di serie A2 di calcio a cinque da disputarsi il 29/4/2006 contro la Afragola calcio a cinque.

All'udienza del 5.11.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto per il deferito la sanzione di anni uno di squalifica.

Nessuno è comparso per il Carvalho, ritualmente avvisato.

Effettivamente dall'esame delle dichiarazioni rese dai tesserati della società ASD Team Matera Calcio a cinque al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, e segnatamente da quelle rilasciate dai sigg.ri Crapulli Giovanni Antonio (Presidente) Gasparetto Anderson (calciatore) e Crapulli Eustachio (all'epoca dei fatti dirigente e successivamente allenatore), emerge che il calciatore Carvalho Grade Giuliano, dopo aver partecipato regolarmente agli allenamenti della squadra tenutisi fino a quel momento, poche ore prima della gara da disputarsi il 29.4.2006 contro la Afragola Calcio A5, valevole per i play-out del campionato di serie A2, richiedeva ed otteneva il proprio passaporto e dichiarava di non poter partecipare alla competizione perché doveva rientrare urgentemente nel proprio paese di origine (Brasile) senza specificarne il motivo. L'assenza del calciatore Carvalho Grade Giuliano alla gara del 29/4/2006 è documentalmente provata dalla copia della distinta di gara presentata dalla sua società di appartenenza. A ciò si aggiunga che il deferito nel mese di aprile 2007 ha richiesto ed ottenuto certificato internazionale di trasferimento in favore della società brasiliana denominata Club Sao Lucas FC – PR. Come risulta dalla copia dell'accordo economico e dalla richiesta di tesseramento allegati agli atti di indagine il Carvalho Grade Giuliano risultava vincolato da tesseramento con la società ASD Team Matera Calcio a cinque fino al 30.6.2008.

Appare evidente che l'abbandono da parte del calciatore Carvalho Grade Giuliano della squadra e della società per la quale era tesserato, per giunta poche ore prima della disputa della gara valevole per i play-out del campionato di serie A2 del 29/4/2006, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il deferito deve quindi essere ritenuto responsabile dell'addebito elevato nei suoi confronti. Sanzione congrua per i fatti contestati appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge e Carvalho Grade Giuliano la squalifica di mesi 2 (due).

(49) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SIG.RA LAURA VITALE (quale dirigente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Colle del Sole Prenestino) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 184 del 3.7.2008).

La Procura Federale, con riferimento alla gara di Terza Categoria Dilettanti Colle del Sole Prenestino–Atletico Valmontone del 17 novembre 2007, deferiva alla CD Territoriale presso il CR Lazio il calciatore De Massimi Danilo della società Colle del Sole Prenestino, la signora Vitale Laura quale dirigente con delega alla rappresentanza della stessa società e la società Colle del Sole Prenestino, contestando la violazione al primo dell'art. 1 comma 1 con riferimento all'art. 19 comma 4 lett. C CGS, alla seconda dell'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 62 comma 4 prima parte NOIF, alla terza la responsabilità oggettiva di cui all'art. 4 comma 2 CGS in conseguenza delle responsabilità ascritte al calciatore, nonché la responsabilità diretta in conseguenza delle responsabilità ascritte al proprio dirigente per aver omesso la richiesta di forza pubblica alla competente autorità in occasione della gara in oggetto, programmata sul proprio terreno.

La Commissione adita accoglieva in parte il deferimento ed infliggeva al calciatore De Massimi Danilo la squalifica sino al 31 marzo 2010 per aver colpito con un pugno alla gola un avversario procurandogli la temporanea perdita di sensi ed il ricovero in ospedale e per non essere comparso avanti l'Ufficio Indagini nonostante due convocazioni, alla società ASD Colle del Sole Prenestino l'ammenda di € 300,00 stante la responsabilità oggettiva per il fatto commesso dal calciatore.

Respingeva il deferimento della sig.ra Vitale Laura in quanto estranea alla vicenda e conseguentemente quello della società per responsabilità diretta.

Avverso tale decisione ricorre la Procura federale, chiedendo la dichiarazione di responsabilità della signora Vitale Laura e la responsabilità diretta della società ASD Colle del Sole Prenestino, sanzionabili con l'inibizione di un mese a carico della prima, l'ammenda di € 2.000,00 ed un turno di squalifica del campo a carico della seconda.

È comparsa la Procura Federale, insistendo nelle richieste nei confronti di Laura Vitale e rinunciando al gravame proposto nei confronti della Società ASD Colle Del Sole Prenestino.

L'appello nei confronti di Laura Vitale è fondato.

Risulta evidente dall'esame della parte motiva della decisione impugnata che il Giudice di Primo Grado ha del tutto erroneamente posto in relazione la violazione ascritta al legale rappresentante della società con quella contestata al calciatore, concretandosi la prima nella violazione dell'art. 62 comma 4 NOIF (omessa richiesta di Forza Pubblica) e la seconda nella fattispecie dell'art. 19 comma 4 lett. C C.G.S. afferente condotta violenta di particolare gravità.

Tra i due fatti non vi è connessione, per cui la mancata presenza della Forza Pubblica, nel caso in esame refertata dall'arbitro, è sanzionabile di per sé, ove è conseguente alla mancata richiesta della società ospitante.

La decisione della CD Territoriale andrà pertanto riformata nella sola parte impugnata, apparendo equo accogliere le sanzioni prospettate dall'appellante nei confronti di Laura Vitale entro limiti di minore entità.

P.Q.M.

Accoglie l'appello nei confronti di Laura Vitale ed infligge alla stessa l'inibizione di giorni 15 (quindici).

Dichiara improcedibile per avvenuta rinuncia l'appello nei confronti della Società ASD Colle Del Sole Prenestino.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 5 novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete